

RISPOSTA FAQ 1.

Relativamente alla contestazione del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 9 "Bonifica di Siti", questa Stazione Appaltante ritiene che sia perfettamente legittimo e rispondente ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, rispetto alla natura delle prestazioni effettivamente rimesse all'appaltatore, secondo la disciplina prevista nella lex specialis e con riguardo all'oggetto dell'appalto e alle sue specifiche peculiarità.

Al riguardo si fa osservare che il Capitolato d'Appalto prevede

- all'art. 1 primo capoverso ...omississ... servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito di incidente o sinistro, mediante pulizia e bonifica della sede stradale e delle relative pertinenze, da effettuarsi in situazioni di emergenza sulla intera rete viaria
- all'art. 4 lett. A) Ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti e sinistri stradali, consistente nella pulitura e bonifica della sede stradale e delle sue pertinenze, mediante: - aspirazione e smaltimento dei liquidi **inquinanti** versati dai veicoli coinvolti, quali lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.;
- all'art. 4 lett. B) Ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito della perdita di carichi trasportati, consistente in ogni altro intervento di rimozione di tutto il materiale rovinato o versato sulla sede stradale e sue pertinenze, solido o liquido, comprese le **merci pericolose ed i rifiuti**.
- e all'art. 7 Modalità operative e formazione del personale del Concessionario lett.c) pulizia e bonifica straordinaria della sede stradale e sue pertinenze in caso di gravi sversamenti o dispersione di merci o materie pericolose/ infettanti/tossiche, comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio;

Emerge pertanto con chiarezza come l'oggetto dell'appalto ricomprenda **anche l'attività di bonifica dei siti inquinati oggetto di interventi**, pertanto l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categorie opportune per il corretto svolgimento del servizio, essendo propedeutica all'iscrizione camerale, non può non riguardare anche la categoria 9, appunto relativa alla bonifica dei siti inquinati.

Al riguardo si segnala la Delibera dell'Anac n. 257 del 7 marzo 2018 con la quale viene ritenuto conforme ai principi generali in materia di contratti pubblici la previsione nella lex specialis del possesso del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 9 nelle gare di appalto per la concessione del servizio di pronto intervento per la pulizia della rete viaria cittadina con rimozione di materiale solido e liquidi versati in seguito ad incidenti stradali e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità.

Tesi quest'ultima già affrontata dalla stessa Anac nei pareri n. 82 del 23 aprile 2014 e n. 128 del 6 giugno 2014.

RISPOSTA FAQ 2

- In merito alla richiesta di chiarimenti di un soggetto interessato alla partecipazione alla gara si precisa quanto segue:
- sono a carico del concessionario gli “interventi in contesto di criticità” consistenti nella pulizia della piattaforma stradale in caso di “gravi sversamenti” o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio ovvero situazioni tali da potersi definire “incidenti rilevanti” ai sensi della legge 334/1999 (cd Legge Seveso) (Vedasi Capitolato art. 4 e 7 comma 1 lett. c) solo nell’ipotesi in cui vengano forniti i dati identificativi del/i veicolo/veicoli coinvolti nel sinistro e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.